

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

Mercoledì 12 dicembre 2001

alle ore 9,30 e 16,30

89^a e 90^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

I. Votazione per l'elezione di tre senatori segretari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del Regolamento (*Votazione mediante schede con il sistema delle urne aperte*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante proroghe e differimenti di termini – *Relatore FALCIER (Relazione orale)*. **(892)**
2. Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario – *Relatore SALINI (Relazione orale)*. **(824)**

III. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (*Collegato alla manovra finanziaria*). **(848)**

IV. Discussione dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 53, comma 3, terzo e quarto periodo, del Regolamento:

1. CHIUSOLI. – Istituzione del Piano nazionale annuale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. **(29)**
2. COLETTI ed altri. – Disposizioni in materia di riscatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. **(246)**

V. Discussione di mozioni:

1. Mozione n. 4 dei senatori Caruso Antonino e altri sull'istituzione di una Commissione monocamerale per l'infanzia (*testo allegato*).
2. Mozione n. 42 dei senatori Dato e altri sul caso della bambina rinchiusa nell'Ambasciata italiana ad Algeri (*testo allegato*).

MOZIONE SULL'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MONOCAMERALE PER L'INFANZIA

CARUSO Antonino, SCHIFANI, NANIA, BUCCIERO, CENTARO, PELLICINI, PASTORE, MAGNALBÒ, GRECO, TOFANI, BEVILACQUA, MEDURI, PACE, MULAS, CALLEGARO, BATTAGLIA Antonio. (1-00004)
(19 giugno 2001)

– Il Senato,

premessò:

che, con la legge 27 maggio 1991, n.176, l'Italia ha ratificato e ha dato esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo già era stata oggetto di specifica enunciazione nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall'Assemblea generale il 20 novembre 1959, oltre che riconosciuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 – , nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali – in particolare all'articolo 10 – e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo;

che, come indicato nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo, il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima sia dopo la nascita;

che gli Stati firmatari della Convenzione riconoscono che «in tutti i paesi del mondo vi sono fanciulli che vivono in condizioni di particolari difficoltà e che è necessario accordare loro una particolare attenzione» e riconoscono, del pari, «l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo»;

che questa ispirazione di fondo regge l'insieme dei 54 articoli della Convenzione;

che devono, in particolare, richiamarsi le disposizioni contenute negli articoli 6, 14, 17, 23, 27, 30 e 33, nei quali si afferma che:

a) ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita e gli Stati si impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo;

b) gli Stati devono rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;

c) gli Stati riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai *mass-media* e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali

varie, soprattutto se finalizzate a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale;

d) gli Stati parti riconoscono che un fanciullo fisicamente e mentalmente disabile deve godere di una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità;

e) gli Stati parti riconoscono la necessità di adottare ogni appropriata misura di carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze;

che, alla luce delle norme richiamate, risulta necessaria l'acquisizione coordinata e integrata di tutte le informazioni utili per consentire l'adozione di misure legislative, amministrative e sociali idonee a garantire la piena osservanza da parte dell'Italia di questa Convenzione internazionale e di tutti gli altri atti internazionali ed europei aventi come fine la più compiuta tutela dei minori;

che nella Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia del 30 settembre 1990 lo Stato italiano si era impegnato a cooperare sul piano internazionale e a predisporre un piano d'azione nazionale, piano che di fatto non è stato mai approvato;

tenuto conto:

delle disposizioni dell'Insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato;

che nella passata legislatura fu istituita dal Senato una Commissione speciale in materia d'infanzia con il compito di perseguire gli obiettivi sopra ricordati e che, anche in tale ambito, fu affidata alla detta Commissione la trattazione di varie proposte a diverso titolo attinenti alla condizione del minore;

che la suddetta Commissione speciale, istituita con deliberazione dell'Assemblea in data 2 ottobre 1996, ha iniziato i propri lavori nel mese di luglio 1998 e ha tenuto complessivamente 58 sedute, nel corso delle quali, anche dando luogo a numerose audizioni di esperti, ha esaminato i seguenti disegni di legge: atto Senato n. 130 e abbinati e atto Senato n. 2625 e abbinati, pervenendo alla redazione dei testi finali ed all'approvazione della legge 3 agosto 1998, n.269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù», e della legge 28 marzo 2001, n.149, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al Titolo VIII del primo libro del codice civile»;

che, ciononostante, gli impegni assunti dal Governo italiano attraverso il «Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei

diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato completo ed esaustivo riscontro in concrete iniziative;

che giova altresì sottolineare che, sempre nel corso della passata legislatura, la Commissione speciale aveva iniziato l'esame di numerosi altri disegni di legge, fra i quali quelli recanti tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa (atto Senato n. 4716); norme per la tutela dei minori nelle trasmissioni radiotelevisive e via Internet (atto Senato n. 4560); istituzione del servizio di psicologia scolastica (atto Senato n. 3866); nuove norme riguardanti il controllo del genitore non affidatario sulla prole minore nei procedimenti di separazione e di divorzio e regolamentazione dell'esecuzione coattiva dei provvedimenti di affidamento e regime di visite della prole minore con ampliamento delle funzioni di giudice tutelare (atto Senato n. 3671); istituzione di un Fondo di sostegno all'industria dei cartoni animati per la televisione (atto Senato n. 2683); norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (atto Senato n. 2546); norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (atto Senato n. 2539);

che vi è dunque la piena convinzione della necessità di continuare a perseguire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai fanciulli una protezione speciale, in uno spirito di pace, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

delibera di istituire una Commissione speciale competente in materia di infanzia e di minori, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, avente le medesime caratteristiche di quella stessa che ebbe a svolgere la propria opera nel corso della XIII legislatura.

MOZIONE SUL CASO DELLA BAMBINA RINCHIUSA NELL'AMBASCIATA ITALIANA AD ALGERI

DATO, DENTAMARO, ACCIARINI, D'IPPOLITO, PILONI, MAGISTRELLI, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, BOLDI, BIANCONI, FRANCO Vittoria, DONATI, DE PETRIS, BAIO DOSSI, TOIA, MANIERI, STANISCI, SODANO Calogero, LAURO, LIGUORI. – Il Senato,

(1-00042)
(28 novembre 2001)

premessi:

che la storia della piccola Meriem sta scuotendo l'opinione pubblica internazionale: 5 anni, figlia di un algerino e di una italiana, Meriem vive dal giugno del 2000 segregata nell'ambasciata italiana ad Algeri con la madre;

che la bambina era stata rapita nel marzo del 1999 dal padre, Ahmed Tayeb Errhaami, che con uno stratagemma era riuscito a portare ad Algeri Meriem;

che nel luglio del 1999 la madre di Meriem, Michela Silvestri, volava ad Algeri, veniva «tenuta in ostaggio» dalla famiglia del marito per quasi un anno e le veniva impedito di tornare in Italia;

che nel giugno del 2000 Francesco Bellotti, nonno materno di Meriem, si recava in Algeria e riusciva, con un *blitz*, a portare figlia e nipote nell'ambasciata italiana;

che in passato il Tayeb era stato arrestato in Algeria, con l'accusa di aver accoltellato una persona, ed anche in Italia è stato fermato otto volte per vari reati;

che oggi la bambina vive in ambasciata ad Algeri, non va a scuola, non ha compagni della sua età con i quali giocare;

che Meriem non è la sola che vive questa situazione di così profondo disagio: sono oltre 250 i bambini contesi tra coppie di nazionalità, religione e etnie diverse – spesso vittime di sequestri da parte del padre o della madre – a dimostrazione di un fenomeno che ha subito una crescita esponenziale negli ultimi due anni, se si considera che i casi noti alla fine del 1998 erano poco più di 70;

che dalle numerose vicende di sottrazione internazionale di minori emerge l'improcrastinabilità di individuare ed adottare strumenti internazionali che consentano una effettiva tutela dell'esercizio dei diritti dei minori illecitamente condotti oltre le frontiere dello Stato di residenza abituale;

che la Convenzione sui diritti del fanciullo, al cui spirito devono uniformarsi i legislatori di tutti gli Stati per elaborare norme che prevedano la reale protezione dell'interesse del minore, di cui si è celebrato il 20 novembre del 1999 il decimo anniversario, è stata ratificata anche dai paesi islamici, ma la quasi totalità di essi ritiene che il trattato non induca

automaticamente nell'ordinamento interno le modifiche necessarie per la realizzazione dei diritti dei minori;

che l'Italia ha ratificato, con legge n. 64 del 15 gennaio 1994, la Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980, in materia di riconoscimento internazionale delle decisioni riguardanti l'affidamento dei minori, in virtù della quale gli Stati aderenti si sono impegnati a dare esecuzione alle sentenze di affidamento, ma non a quelle che siano tali da causare un grave pregiudizio al minore;

che l'Italia ha altresì ratificato, con la medesima legge, la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, in materia di sottrazione internazionale dei minori, che nessun paese islamico ha ratificato, fatta eccezione della Turchia, la cui ratifica è avvenuta nel 1998, a seguito dell'avviato processo di integrazione europea;

che alcuni Paesi hanno individuato tra le misure da realizzare per prevenire fenomeni di sottrazione internazionale anche l'applicazione, nelle leggi sull'immigrazione, della cosiddetta clausola di gradimento, che vieta l'ingresso nel proprio Paese a quei cittadini che provengono da Stati che non abbiano ratificato Convenzioni internazionali in materia di minori;

che con il Piano d'azione a favore dell'infanzia e dell'adolescenza il Governo si impone di rendere più incisiva e coerente con la Convenzione di New York la legislazione di tutela nei confronti dei minori e più adeguate le strutture chiamate ad applicare i diritti riconosciuti dei bambini;

che non si può ignorare che i maggiori problemi sino ad oggi individuati sono dovuti non soltanto alle pur obiettive differenze esistenti fra ordinamenti giuridici, ma anche – e non da ultima – alla scarsa collaborazione fra gli organi giudiziari degli Stati coinvolti, troppo spesso restii ad attribuire efficacia nel proprio territorio a provvedimenti di custodia dei minori emanati da un altro Paese estero;

che parimenti si deve riconoscere che a causa della mancanza di uno strumento giuridico internazionale da far valere, con riferimento alla materia in esame, nei rapporti con i Paesi islamici, la soluzione dei problemi connessi allo spostamento transfrontaliero della prole è delegata alla sola litigiosità dei genitori;

che l'articolo 11 della Convenzione di New York impone agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non ritorni illeciti di fanciulli all'estero. A tal fine gli Stati devono favorire la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o l'adesione ad accordi esistenti;

che il medesimo principio è ulteriormente rafforzato dall'articolo 35 che impone agli Stati di adottare ogni provvedimento nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento dei fanciulli;

che il decisivo intervento del nostro Governo è assai auspicabile dal momento che non è pensabile che nel Terzo millennio, in piena globalizzazione dei mercati e dell'economia, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo non adeguino il diritto interno ai principi in essa consacrati,

impegna il Governo:

ad attivare ogni iniziativa possibile per permettere il rientro di Meriem in Italia;

ad istituire una *task force* interministeriale che possa intervenire a tutela dei minori contesi;

a promuovere l'adesione alla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 da parte di quegli Stati dai quali proviene il maggior flusso migratorio;

a promuovere la creazione di una cornice giuridica che consenta i margini per una azione incisiva, dal momento che l'ostacolo più difficile da superare in casi del genere è l'incompatibilità tra ordinamenti giuridici diversi, ugualmente validi, di Stati entrambi sovrani;

a promuovere accordi bilaterali con i Paesi islamici in cui sia prevista l'effettiva applicazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York;

a prevedere la formazione *ad hoc* del personale diplomatico, affinché sia aggiornato costantemente sull'evoluzione delle normative e delle Convenzioni in modo che possa intervenire tempestivamente ed in maniera adeguata nei casi di sottrazione internazionale.